LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1888

mi sembra che si commetterebbe un'ingiustizia, perchè si punirebbero coloro che sono stati più diligenti, e per rimboscare non hanno attesa questa legge.

Io aspetto dall'onorevole ministro una parola che chiarisca il mio dubbio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. L'articolo 19 si riferisce ai terreni montuosi sottoposti al vincolo forestale. Io non trovo la contraddizione, che appare all'onorevole Farina, tra questa disposizione e la legge forestale del 1877. L'indennità è subordinata a due condizioni, che debbono essere osservate; e, cioè, l'esclusione dal pascolo di una o più specie di animali dai terreni stessi, e la sottomissione alle disposizioni dell'articolo precedente, rispetto al disegno di coltura. Dimodochè l'indennità è il compenso di questa specie di onere, a cui si sottopone il proprietario o l'utente; ed è giusto l'accordare questo corrispettivo.

Ad ogni modo io non esito a dichiarare all'onorevole Farina, che, parlandosi di terreni sottoposti al vincolo forestale, si intende parlare di
quelli che lo sono in forza della legge generale.

La legge presente, come abbiamo dichiarato
tante volte, si riferisce così ai terreni già vincolati dalla legge forestale, come a quelli che
non lo sono; tanto è vero che, nei primi articoli,
si stabilisce la procedura di sottoposizione al
vincolo, quando questo non sia preesistente.

Mi pare che di queste dichiarazioni l'onorevole Farina possa dirsi soddisfatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Farina.

Farina Nicola. Io mi rassegno alle spiegazioni datemi dall'onorevole ministro, perchè ho fretta più di lui che questa diventi legge dello Stato e sia messa in esecuzione, quantunque sia evidente che per questa esecuzione lo Stato dovrà affrontare spese enormi. Ma ad ogni modo non è questo il luogo nè il momento di sollevare una simile questione. Sta però il fatto che si è introdotta in questa legge e precisamente nell'articolo 19, una modificazione a quella del 1877, perchè si è accordata una indennità che non si dava con quella.

L'onorevole ministro ha detto che coloro che vi aspireranno dovranno sottostare ai regolamenti precisati dall'articolo 18. Ma anche oggi ci sono questi regolamenti.

Ad ogni modo io lo ringrazio delle spiegazioni

datemi. Se ne riparlerà all'applicazione della legge.

Presidente. "Art. 19. È data facoltà al Governo di accordare una indennità ai proprietari od utenti di terreni montuosi sottoposti al vincolo forestale, a condizione che essi escludano, per un tempo da determinarsi, il pascolo di una o più specie di animali dai terreni stessi e si sottomettano alle disposizioni dell'articolo precedente rispetto al disegno di coltura.

(È approvato).

- "Art. 20. Un apposito fondo per la esecuzione della presente legge è stanziato annualmente nello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
- "Insieme con questo stato di previsione sarà presentata una relazione sulla spesa fatta e sui risultati ottenuti per i rimboscamenti di cui nella presente legge. "

(È approvato).

"Art. 21. Con regolamento da approvarsi per decreto reale, sentito il Consiglio forestale e previo avviso del Consiglio di Stato, sarà provveduto a quanto occorre per la esecuzione della presente legge, e in ispecie alla procedura da seguire nei reclami ed al modo di determinare la misura e le epoche di pagamento del concorso dello Stato nelle spese di rimboscamento.

 $(\hat{E} \ approvato).$

Ora la Camera rammenta che è stato tenuto sospeso l'articolo 6. L'onorevole Arnaboldi aveva presentato un emendamento a questo articolo, dichiarando però che ove gli altri articoli delle legge non fossero stati modificati, egli non avrebbe insistito nel suo emendamento.

Non essendo stato infatti modificato alcun articolo della legge, l'onorevole Arnaboldi non mantiene il suo emendamento.

Pongo a partito l'articolo 6.

(È approvato).

Domani in principio di seduta si procedera alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari.

Presidente. L'onorevole Dobelli ha presentata in una precedente seduta la seguente domanda di interpellanza:

"Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro